

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 Del 24.03.2016	OGGETTO: Piano Operativo di razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni – adeguamento esercizio 2016.
--	---

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno, **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore **18,30**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
TERZINO Maurizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIULIVI Valter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BALDINI Alessia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUINA Alessandro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GARILLO Stefano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MUGNARI Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGNOTTA Maurizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FEDERICI Giancarlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TIBERI Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTEGIOVE Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BARZI Giacomo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assegnati n. 11	In carica n. 11	Presenti n. 9	Assenti n. 2
------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il sig. Maurizio Terzino nella sua qualità di Sindaco;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale dott.ssa Lorena Moretti;

La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i signori: Tiberi F., Baldini A. e Ruina A.;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole (ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

- il responsabile del servizio segreteria Lorena Moretti per quanto riguarda la regolarità tecnica;

- il responsabile del servizio finanziario Roberta Gasperoni per quanto riguarda la regolarità contabile;

- il segretario comunale (art. 49, c. 2 e 97 c. 4/b)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ricordato che:

dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

premesso ancora che:

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

dato atto che:

Con atto di G.C. n. 29 del 26.03.2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipate ai sensi della L.190/2014, dal quale si evince che i risparmi da conseguire nell'anno in corso potevano derivare soltanto dalla dismissione delle partecipate Società A.T.C. servizi, da effettuare con successivo atto deliberativo;

Con atto di C.C. n. 25 del 29.7.2015 è stata approvata la dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'Ente nelle Società A.T.C. S.p.A. e A.T.C. servizi ed effettuata la ricognizione delle partecipate;

Con nota prot. n. 7586 del 24.09.2015 è stato comunicato a tutti gli enti soci la volontà di dismettere le quote del comune, chiedendo di esprimere eventuali intenzioni di acquisto o di altri provvedimenti in merito;

Nel termine indicato dalla nota sopradetta non è pervenuto a questa amministrazione nessuna comunicazione dagli enti soci che manifestava l'intenzione di acquistare le quote del comune;

dato atto che tutte le altre partecipate svolgono attività necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali, mentre le Società A.T.C. S.p.A. e A.T.C. Servizi non svolgono per il Comune un servizio Pubblico o di interesse generale;

visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, predisposto su iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, con il quale si definiscono le partecipate dell'ente, inoltre si integra il numero delle partecipate, e infine viene relazionato il programma per l'esercizio 2016;

evidenziato che individuare i risparmi da conseguire nell'esercizio 2016 non è semplice, si può soltanto auspicare, come indicato nel piano allegato, di collocare nel mercato le quote di partecipazione detenute dall'ente nelle Società A.T.C. S.p.A. e A.T.C. servizi, ma sarà arduo raggiungere l'obiettivo sperato;

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 , comma 1, e 147 bis del TUEL);

visto il parere favorevole del Revisore del Conto ai sensi dell'art.239 D. Lgs. 267/2000, datato 23.03.2016;

Il Sindaco espone nel dettaglio il contenuto del piano;

Interviene il Cons. Montegiove chiedendo di sollecitare la fase di liquidazione del Consorzio Crescendo;

tutto ciò premesso e considerato

CON sei voti favorevoli e tre astenuti (Montegiove, Barzi e Tiberi), su n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di richiamare tutto quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che adegua la relazione e il piano stesso dell'esercizio 2015*;
3. Di dare atto che il piano sarà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti Umbria e pubblicato nel sito istituzionale dell'amministrazione;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata e successiva votazione che ottiene il risultato che segue:
sei voti favorevoli e tre astenuti (Montegiove, Barzi e Tiberi), su n. 9 consiglieri presenti e votanti.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to **Terzino Maurizio**

Il Segretario Comunale

F.to **Dott.ssa Lorena Moretti**

Il Consigliere

F.to **Barzi Giacomo**

Il Segretario Comunale sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanerci quindici giorni consecutivi (*ART. 124,C1,DEL T.U. 18.08.200,N.267*);

- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li **31 marzo 2016** Timbro

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Lorena Moretti

PROT. **2450/1-7**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- E' divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4,D. Leg 267/2000);

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,comma 3,D. Leg 267/2000);

E' stata ripubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorno consecutivi

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124,c1,del T.U. n. 267/200, per quindici giorni consecutivi dal **31.03.2016 al 15.04.2016**

Dalla Residenza Municipale li **31 marzo 2016**

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Lorena Moretti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale li

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Lorena Moretti

COMUNE DI FABRO
PROVINCIA DI TERNI

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del

territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di FABRO partecipa al capitale delle seguenti società:

1. A.T.C. Servizi S. p. A. con una quota dello 0,630 % (precisando che con deliberazione di C.C. n. 34 del 13.11.013 è stata approvata la rinuncia al diritto di prelazione a favore del Comune di Terni);
2. A.T.C. Terni S. p. A. con una quota del 0,627 % (precisando che con deliberazione di C.C. n. 34 del 13.11.013 è stata approvata la rinuncia al diritto di prelazione a favore del Comune di Terni);
3. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – SII S.C.P.A., con una quota del 0,750 % ;
4. PATTO 2000 s.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata con una quota del 0,330 %;
5. Ambito Territoriale Integrato -A.T.I. 4 UMBRIA con una quota di partecipazione pari a 1,271;
6. Centralcom s.p.a. con trasformazione in Umbria Digitale s.c.a.r.l con una quota di partecipazione pari a 0,00015%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Fabro, oltre a far parte della Comunità Montana “Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte” in liquidazione , partecipa al Consorzio Crescendo, Ente Pubblico economico costituito ai sensi dell’art. 36 della legge n. 317/1991 in corso di liquidazione.

L’adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

A.T.C. Servizi S. p. A. con una quota del 0,630%

Nel piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'anno 2015 era stato indicato che la società ATC servizi S. p. A. non svolgeva per il Comune servizi pubblici o d'interesse generale o per il perseguimento di finalità istituzionali del Comune, in quanto i servizi di trasporto citati nell'oggetto sociale non interessavano il territorio del Comune né direttamente né indirettamente e la gestione dell'aviosuperficie non rientrava nella definizione di servizio pubblico locale, pertanto l'Amministrazione comunale aveva deciso che in una prossima seduta del consiglio comunale dismetteva le quote di partecipazione di detta società.

Con atto di C.C. n. 25 del 29.7.2015 è stata approvata la dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'Ente nelle Società A.T.C. S.p.A. e A.T.C. servizi ed effettuata la ricognizione delle partecipate.

Con nota prot. n. 7586 del 24.09.2015 è stato comunicato a tutti gli enti soci la volontà di dismettere le quote del comune, chiedendo di esprimere eventuali intenzioni di acquisto o di altri provvedimenti in merito.

Nel termine indicato dalla nota sopradetta non è pervenuto a questa amministrazione nessuna comunicazione dagli enti soci che manifestava l'intenzione di acquistare le quote del comune.

A.T.C. Terni S. p. A. con una quota del 0,627%

Nel piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'anno 2015 era stato indicato che la società ATC S. p. A. non svolgeva per il Comune servizi pubblici o d'interesse generale o per il perseguimento di finalità istituzionali del Comune, in quanto i servizi di trasporto citati nell'oggetto sociale non interessavano il territorio del Comune né direttamente né indirettamente e la gestione dell'aviosuperficie non rientrava nella definizione di servizio pubblico locale, pertanto l'Amministrazione comunale aveva deciso che in una prossima seduta del consiglio comunale dismetteva le quote di partecipazione di detta società.

Con atto di C.C. n. 25 del 29.7.2015 è stata approvata la dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'Ente nelle Società A.T.C. S.p.A. e A.T.C. servizi ed effettuata la ricognizione delle partecipate.

Con nota prot. n. 7586 del 24.09.2015 è stato comunicato a tutti gli enti soci la volontà di dismettere le quote del comune, chiedendo di esprimere eventuali intenzioni di acquisto o di altri provvedimenti in merito.

Nel termine indicato dalla nota sopradetta non è pervenuto a questa amministrazione nessuna comunicazione dagli enti soci che manifestava l'intenzione di acquistare le quote del comune.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – SII S.C.P.A. con una quota dell'0,750%;

Il capitale sociale è posseduto per il 51 % dai 32 Comuni dell'ATO "Umbria 2", per il 24 % rispettivamente dall'ASM Terni spa (18%) e dall'AMAN spa(6%), ex Consorzio Idrico dell'Amerino, e per il 25 % dal partner privato UMBRIA 2.

La SII s.c.p.a. svolge insieme all'A.M.A.N. s.c.p.a. un servizio pubblico di rilevanza economica in via esclusiva per conto del Comune e degli altri enti locali soci e non è pertanto soggetta a valutazione sull'eventuale dismissione delle quote societarie detenute; la stessa svolge attività necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali e produce servizi di interesse generale. Per le suddette ragioni il Consiglio Comunale, con propria deliberazione motivata n. 25/2015, ha deciso

il mantenimento delle quote di partecipazione in detta società.;

PATTO 2000, con una quota del 0,330%

La società PATTO 2000 opera nel campo della programmazione negoziata svolgendo il ruolo di soggetto responsabile per i patti territoriali territoriali V.A.T.O., V.A.T.O. Verde e V.A.T.O. rimodulazione delle risorse , ai sensi dell'art. 22, c.e) della legge 8 giugno del 1990 n. 142 come integrata dalla legge 15.5.1997 n. 127 e ai sensi della Commissione Europea del 05.06.1996, della delibera CIPE del 25 febbraio 1994 e del decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica n. 320 del 31.07.2000, pertanto svolge attività necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali e produce servizi di interesse generale. Per le suddette ragioni il Consiglio Comunale, con propria deliberazione motivata n. 25/2015, ha deciso il mantenimento delle quote di partecipazione in detta società.

A.T.I. 4 UMBRIA con una quota del 1,271%

L'Ambito Territoriale Integrato denominato A.T.I. – Ambito territoriale Integrato n. 4 Umbria è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite e delegate, nonché dalla concessione del servizio ai sensi della legislazione nazionale e regionale di settore. All' A.T.I. n. 4 Umbria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia degli enti locali ed in particolare di quelle ordinamentali, ivi comprese quelle di cui al titolo V, parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Gestisce sociale, turismo, acquedotto e rifiuti. Per le suddette ragioni il Consiglio Comunale, con propria deliberazione motivata n. 25/2015, ha deciso il mantenimento delle quote di partecipazione in detta società.

CENTRALCOM S.P.A. CON TRASFORMAZIONE IN UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L_4 UMBRIA con una quota del 0,00015%

Con il riordino del sistema ICT regionale è stato approvato nell'assemblea del Consorzio SIR, di cui era socio il comune di Fabro, del 30.09.2014 il progetto di fusione per incorporazione di Webred s.p.a. in Centralcom s.p.a. con trasformazione in Umbria Digitale s.c.a.r.l.; e con delibera C.C. n. 10/2015 l'ente ha accettato l'assegnazione della quota di partecipazione.

La società si prefigge obiettivi di interesse generale tendenti al riordino ICT e in particolare a favorire l'ingresso in Umbria digitale dei consorziati SIR. Tale riordino è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 10/2015.

LE ECONOMIE DEL PIANO

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità prevede che si dia conto anche in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Conseguire risparmi nell'esercizio 2016 non sarà semplice, si può soltanto auspicare, come indicato nella relazione che segue, di collocare nel mercato le quote di partecipazione detenute dall'ente nelle Società A.T.C. S.p.A. e A.T.C. servizi, ma sarà arduo raggiungere l'obiettivo sperato;

RELAZIONE

Da una disamina approfondita delle partecipate del comune è risultato che si deve aggiungere alle cinque partecipate di cui alla delibera di C.C. 25/2015 la Centralcom s.p.a. con trasformazione in Umbria Digitale s.c.a.r.l., peranto si ripetono le quote come segue:

- 1) A.T.C. Servizi S. p. A. con una quota dello 0,630%**
- 2) A.T.C. Terni S. p. A. con una quota dello 0,627**
- 3) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – SII S.C.P.A. con una quota dello 0,750%;**
- 4) PATTO 2000, con una quota del 0,330%**
- 5) A.T.I. 4 UMBRIA con una quota dello 1,271**
- 6) Centralcom s.p.a. con trasformazione in Umbria Digitale s.c.a.r.l con una quota dello 0,00015**

pertanto viene rettificato in tal senso la deliberazione di C.C. n. 25 del 29.07.2015 avente per oggetto "Alienazione quote di partecipazione detenute dall'ente nelle Società A.T.C. S.p.A. e A.T.C. servizi e ricognizione società partecipate".

Le società dai numeri 3 a 6 compresi svolgono attività necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali, pertanto non possono essere dismesse perché necessarie al perseguimento degli obiettivi dell'ente.

Le società A.T.C. S.p.a. e A.T.C. servizi non svolgono per il Comune un servizio Pubblico o di interesse generale, pertanto il comune con l'iter di seguito indicato ha cercato di alienare le proprie quote:

- con atto di C.C. n. 25 del 29.7.2015 è stata approvata la dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'Ente nelle Società A.T.C. S.p.A. e A.T.C. servizi ed effettuata la ricognizione delle partecipate;
- con nota prot. n. 7586 del 24.09.2015 è stato comunicato a tutti gli enti soci la volontà di dismettere le quote del comune, chiedendo di esprimere eventuali intenzioni di acquisto o di altri provvedimenti in merito;
- nel termine indicato dalla nota sopradetta non è pervenuto a questa amministrazione nessuna comunicazione dagli enti soci che manifestava l'intenzione di acquistare le quote del comune.

Per quanto sopra espresso, dal momento che non è andata in porto la dismissione in questione, nell'esercizio in corso si può programmare di collocare nel mercato le quote di partecipazione detenute dall'Ente nelle Società A.T.C. S.p.A. e A.T.C. Servizi, ma l'amministrazione ritiene difficile che si possa raggiungere l'obiettivo sperato.